



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori FERRARA, PERILLI, PETROCELLI, PRESUTTO, ACCOTO, PESCO, MANTERO, CROATTI, FEDE, MARILOTTI, CERNO, ROMANO, LEONE, PIRRO, TRENTACOSTE, DONNO, MATRISCIANO, BOTTO e MAIORINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2020

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi colpose

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha come oggetto l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi colpose che hanno insanguinato il nostro paese per oltre un cinquantennio. Per stragi colpose si intendono gli accadimenti che hanno causato la morte e il ferimento di decine di persone, per condotte civilmente o penalmente illecite, non determinate da volontà di nuocere, ma da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza delle leggi. La Commissione è istituita a norma dell'articolo 82 della Costituzione, secondo cui essa procede « alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria ».

Nella storia dell'Italia repubblicana si sono verificate molteplici stragi colpose. Seppure non vi fosse l'intento di uccidere o arrecare danno alla popolazione in innumerevoli casi, l'incuria, la mancanza di manutenzione, la brama di profitto unitamente ad altre cause, hanno determinato la morte e il ferimento di molti cittadini nonché danni a infrastrutture o beni privati.

L'ambito di approfondimento della Commissione di inchiesta va dalla strage del Vajont fino ai giorni nostri, l'intento è quello di approfondire i fatti, al fine di stabilire quali costanti si siano verificate e quali provvedimenti sarebbe opportuno assumere per impedire il ripetersi di tragici casi analoghi nel futuro, ma anche di accertare eventuali ulteriori responsabilità oltre quelle già storicamente emerse dagli atti e dalle sentenze della magistratura.

In considerazione delle numerose stragi colpose verificatesi dagli anni Novanta in poi, seppur in una molteplicità di contesti e situazioni diverse, il compito della Commissione è quello

di verificare se sussista una connessione tra la riduzione dei costi della sicurezza e gli eventi oggetto di inchiesta.

L'articolo 1 del disegno di legge, oltre a fissare tale carattere della Commissione, ne indica i compiti: accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle stragi colpose, i suoi mutamenti e tutte le connessioni; verificare e valutare l'attuazione delle leggi, la loro congruità, la loro efficacia rispetto all'azione di prevenzione e contrasto di questi fenomeni e più in generale la qualità dell'impegno dei pubblici poteri; riferire al Parlamento al termine dei propri lavori, ogni volta che la Commissione lo ritenga opportuno e comunque annualmente. L'ambito di competenza della Commissione si estende a tutte le stragi colpose succedutesi nelle varie aree geografiche del Paese dagli anni Sessanta in poi, con particolare riferimento al periodo che va dagli anni Duemila ai giorni nostri.

L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione e le modalità di elezione del presidente, dei due vicepresidenti e dei due segretari da parte della Commissione stessa. L'articolo 3 regola le audizioni a testimonianza rese davanti alla Commissione.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano la materia relativa agli atti e ai documenti che interessano il lavoro della Commissione, i vincoli di segretezza ai quali tali documenti possono essere assoggettati all'obbligo di rispettare la segretezza, cui sono tenuti i componenti della Commissione, i funzionari, il personale addetto e i collaboratori. L'articolo 6 regola l'organizzazione interna della Commissione, compresa la previsione dell'informatizzazione e della pubblicazione dei documenti prodotti. L'articolo 7 stabilisce l'immediata entrata in vigore della legge.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Istituzione, compiti e poteri)*

1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle stragi colpose verificatesi a partire dal disastro del Vajont del 9 ottobre 1963 fino ai nostri giorni, di seguito denominata « Commissione », con i seguenti compiti:

*a)* verificare il rispetto della normativa sulla prevenzione e sulla sicurezza nei singoli casi analizzati;

*b)* accertare eventuali responsabilità da parte degli organi istituzionali nei singoli casi analizzati;

*c)* verificare la conformità della normativa riguardo ai vuoti normativi che hanno eventualmente causato uno o più casi analizzati;

*d)* stabilire eventuali connessioni tra la massiva privatizzazione dei servizi erogati precedentemente da aziende a controllo statale e l'abbassamento degli *standard* qualitativi in termini di sicurezza e manutenzione;

*e)* accertare eventuali connessioni tra gli eventi oggetto dell'inchiesta e eventuali infiltrazioni mafiose e criminali in genere;

*f)* verificare l'impatto negativo della riduzione dei costi di manutenzione e sicurezza sui costi indiretti dello Stato e delle regioni, in settori quali sanità, interventi di soccorso, ripristino delle opere;

*g)* raccogliere, analizzare e integrare i lavori precedentemente svolti da altre Com-

missioni di inchiesta tenutesi in passato su singoli casi, rientranti nell'ambito di analisi della Commissione.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione può organizzare i propri lavori attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.

#### Art. 2.

##### *(Composizione)*

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. La nomina dei componenti della Commissione tiene conto della specificità dei compiti ad essa assegnati.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere riconfermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della

Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

### Art. 3.

#### *(Audizioni a testimonianza)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, può essere opposto il segreto d'ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

### Art. 4.

#### *(Richiesta di atti e documenti)*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329

del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

#### Art. 5.

##### *(Obbligo del segreto)*

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e

grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

#### Art. 6.

##### *(Organizzazione interna)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro, istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e

strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 200.000 euro per l'anno 2020 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

#### Art. 7.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.